



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 426

DEL 13 aprile 2016

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs.163/2006 presentata da Tritone S.r.l. – Indagine di mercato per il servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di depurazione ubicati nella Stazione Navale Mar Grande – Taranto – Importo a base di gara: euro 130.000,00 - S.A. Marina Militare - Comando Stazione Navale di Taranto (MARISTANAV)

PREC 157/15/S

Importo a base di gara - attestazione SOA per importi inferiori a 150.000,00 euro – illegittimità

L'erronea individuazione dell'importo a base di gara può riflettersi sulle modalità di pubblicità della procedura e sulla quantificazione delle cauzioni in garanzia e del contributo all'Autorità, nonché sulla circostanza che i requisiti richiesti ai concorrenti possono risultare sproporzionati rispetto al valore dichiarato.

E' illegittima la richiesta del possesso di attestazione SOA, ai fini della partecipazione a una gara di importo inferiore a 150.000,00 euro.

Artt. 29 e 40 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163; art. 90 d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207

Il Consiglio

VISTA l'istanza prot. n. 66524 del 26 maggio 2015 presentata da Tritone S.r.l. con la quale l'istante contesta la propria esclusione dalla gara in oggetto, disposta dalla S.A. per carenza dell'attestazione SOA richiesta dal bando e altresì per la mancanza, nel certificato ISO 9001-2008, della dicitura "progettazione"; l'istante sostiene l'illegittimità della richiesta di qualificazione SOA per importi inferiori a euro 150.000,00, nonché della espressa dicitura "progettazione" sulla certificazione di qualità;

VISTE le memorie dell'istante e della S.A., la quale rappresenta, in relazione alla certificazione SOA, che «è stato valutato opportuno richiedere tale certificazione, seppur non obbligatoria per i contratti di importo inferiore a euro 150.000,00, anche in considerazione della possibilità di avvalimento della qualificazione SOA ai sensi dell'art. 49 del Codice dei Contratti. Oltretutto va specificato che l'importo di euro 120.000,00, posto a base d'asta, è meramente presuntivo e sulla base dei fondi al momento pervenuti, ma suscettibile di sensibile aumento anche oltre la soglia di euro 150.000,00, in relazione alle esigenze aggiuntive della base nonché alla disponibilità di ulteriori fondi sul pertinente capitolo»; la richiesta della certificazione di qualità per attività di "progettazione, costruzione e gestione di impianti



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

trattamento acque” viene poi giustificata dal fatto che «nel capitolato tecnico è espressamente prevista la possibilità di esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto che, esulando dalla gestione ordinaria, includono anche interventi destinati a modificare o ad ampliare l’impianto» e pertanto è parso ragionevole alla S.A. richiedere una certificazione di qualità che comprendesse la progettazione;

VISTA la delibera n. 40 del 19 dicembre 2013 che ribadisce il costante orientamento dell’Autorità secondo cui «Riguardo alla fissazione dell’importo a base d’asta, si osserva che, ai sensi dell’articolo 29 del Codice degli appalti, il calcolo del valore stimato degli appalti e delle concessioni di servizi pubblici è basato sull’importo totale pagabile valutato dalle stazioni appaltanti, al netto dell’IVA, ivi compresa ogni eventuale forma di opzione o rinnovo del contratto. [...] In linea generale, l’erronea individuazione dell’importo a base di gara può riflettersi sulle modalità di pubblicità della procedura e sulla quantificazione delle cauzioni in garanzia e del contributo all’Autorità, nonché sulla circostanza che i requisiti richiesti ai concorrenti possono risultare sproporzionati rispetto al valore dichiarato del servizio. A prescindere dagli altri profili, essa può determinare l’assenza di una trasparente e corretta informazione agli operatori economici sui reali valori della concessione che la Stazione appaltante intende affidare a terzi. Difatti, laddove l’importo stimato del contratto non è rappresentativo della piena utilità economica che può derivare all’impresa dalla gestione del servizio, risulta arduo per gli operatori economici apprezzare il carattere remunerativo del servizio sulla base di tale parametro e quindi formulare “un’offerta economica consapevole”;

VISTO il Parere di precontenzioso n.13 del 29 luglio 2014 che, nel richiamare la determinazione Avcp n.4 del 10 ottobre 2012 e il parere n. 124 del 17 luglio 2013, evidenzia che «Per i contratti di lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, si applicano le disposizioni di cui all’art. 90 del Regolamento, fermo restando che, qualora il concorrente sia comunque in possesso della attestazione SOA per categoria analoga ai lavori indicati nel bando di gara, la stessa è sufficiente a comprovare il possesso dei requisiti»;

RITENUTO che, nel caso di specie, la determinazione dell’importo a base di gara, alla luce delle affermazioni della S.A., non risulta conforme alla normativa;

RILEVATO che sulla questione posta può decidersi ai sensi dell’art. 8 del Regolamento sull’esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all’art. 6, comma 7, lett. n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione che:



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

- la determinazione dell'importo a base di gara, alla luce delle affermazioni della S.A., non risulta conforme alla normativa;
- è illegittima la richiesta del possesso di attestazione SOA per un contratto inferiore a 150.000,00 euro.

Dispone la trasmissione all'Ufficio Vigilanza Lavori per le azioni di competenza.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 21 aprile 2016

Il Segretario Maria Esposito